

Interrogazione n. 99

presentata in data 23 gennaio 2026

a iniziativa del Consigliere Nobili

Caratterizzazione ambientale completa del sito Fox Petroli SpA nell'area industriale della Tombaccia (Comune di Pesaro)

a risposta orale

Il sottoscritto Consigliere regionale,

PREMESSO CHE

-nell'area industriale della Tombaccia, nel Comune di Pesaro, insistono da diversi decenni attività connesse allo stoccaggio, alla movimentazione e al commercio di idrocarburi, con potenziali impatti significativi e cumulativi sulle matrici ambientali, in particolare suolo, sottosuolo e acque sotterranee;

-nei documenti allegati alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativi al progetto di impianto di GNL proposto dalla società Fox Petroli S.p.A., il Proponente ha dichiarato una drastica riduzione delle attività commerciali a partire dall'anno 2007;

-tale dichiarata riduzione delle attività non equivale né può essere assimilata all'assenza di impatti ambientali pregressi, né esclude la possibile permanenza di contaminazioni storiche, soprattutto in contesti caratterizzati da attività industriali continuative e potenzialmente inquinanti;

-risulta pertanto necessario verificare se, nel periodo antecedente e successivo al 2007, si siano verificati fenomeni di contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle falde acquifere, anche in relazione alla presenza di pozzi di captazione idrica con profondità di circa 50 metri;

-l'area della Tombaccia è caratterizzata dalla presenza di una falda superficiale a circa 4 metri dal piano campagna, idraulicamente connessa con il Fiume Foglia, e di una falda profonda a circa 50 metri, e si colloca a una distanza stimata tra i 10 e i 20 metri dall'alveo fluviale, configurandosi pertanto come area ad elevata vulnerabilità ambientale e idrogeologica.

CONSIDERATO CHE

-in casi analoghi e territorialmente contigui, come quello della ditta Mariani & Co. – deposito di oli minerali, il Comune di Pesaro, con determina n. 2938/2022, ha imposto una caratterizzazione ambientale strutturata, comprendente:

monitoraggio delle acque sotterranee per almeno un anno;

campionamenti stagionali;

controlli in contraddittorio con ARPAM;

-ad oggi non risultano pubblicamente disponibili informazioni circa l'effettiva esecuzione di tali monitoraggi e i relativi esiti;

-per contro, a fronte di una situazione definita dallo stesso Comune di Pesaro come "altamente pericolosa e con un evidente fattore di rischio ambientale" nel caso Fox Petroli (nota del 27 aprile 2023), non risulta essere stata disposta alcuna analoga caratterizzazione ambientale del sito, né un monitoraggio sistematico delle acque sotterranee;

-tale disparità di trattamento pone rilevanti questioni in ordine alla coerenza dell'azione amministrativa, all'uniformità dei criteri di controllo e all'effettiva tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

-ai sensi del D.Lgs. 152/2006, Parte IV, Titolo V, e in particolare in applicazione del principio di responsabilità ambientale e del principio "chi inquina paga", nonché degli articoli 242, 244 e 245 del

medesimo decreto, l'eventuale assenza di dati aggiornati, oggettivi e verificabili non può giustificare l'inerzia degli enti competenti, né esonerare il soggetto responsabile dall'obbligo di accertamento, prevenzione e, se del caso, bonifica della contaminazione;

-la normativa vigente e la giurisprudenza amministrativa consolidata chiariscono che l'obbligo di caratterizzazione ambientale prescinde dall'attualità dell'attività inquinante e si estende anche alle contaminazioni storiche, ove potenzialmente riconducibili alle attività svolte nel sito;

-nella risoluzione del Comitato Tecnico Regionale (CTR) sono state esplicitamente sollevate perplessità sulla tenuta dei fondi dei serbatoi, con richiesta di verificare l'eventuale contaminazione del suolo e del sottosuolo da idrocarburi;

-tali accertamenti, secondo le prassi tecnico-operative consolidate e le linee guida di settore, prevedono:

per il suolo, l'esecuzione di sondaggi/indagini geognostiche e campionamenti del suolo (sondaggi pedologici) mediante carotaggi fino a circa 2 metri di profondità, disposti su una maglia regolare 20x20 metri estesa all'intera area, con restituzione cartografica in scala 1:500;

-per il sottosuolo, l'esecuzione di sondaggi fino a 50 metri di profondità, con prelievo di campioni indisturbati a intervalli regolari, indicativamente ogni 5 metri, anche in relazione alla presenza di pozzi di captazione idrica a monte e a valle del sito.

RILEVATO CHE

-il Comitato Tecnico Regionale (CTR), in data 12 giugno 2025, ha negato il Nulla Osta di Fattibilità (NOF) al progetto GNL, evidenziando criticità rilevanti in materia di sicurezza e rischio industriale;

-nella documentazione progettuale emerge l'assenza di una valutazione strutturata del Rischio di Incidente Rilevante (RIR), nonostante la tipologia di attività e la localizzazione del sito;

-tecnici e ingegneri di ARPAM hanno rappresentato informalmente a soggetti della società civile e ad associazioni ambientaliste (tra cui EveryOne Group e Legambiente) che una caratterizzazione ambientale completa del sito, comprensiva di carotaggi e sondaggi pedologici e geognostici, risulterebbe tecnicamente necessaria, ma non è stata eseguita per carenza di risorse economiche specificamente dedicate.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

INTERROGA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E L'ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE:

1. se la Regione Marche sia a conoscenza dell'assenza di una caratterizzazione ambientale completa del sito Fox Petroli nell'area industriale della Tombaccia e quali siano le motivazioni, di natura tecnica, amministrativa o finanziaria, per cui tale attività non sia stata finora disposta o formalmente richiesta;
2. se la Giunta regionale non ritenga necessario, alla luce delle criticità emerse e dei pareri espressi dal CTR, attivare direttamente o sollecitare formalmente gli enti competenti, anche mediante gli strumenti previsti dall'articolo 244 del D.Lgs. 152/2006 (diffida all'attivazione delle procedure di cui all'articolo 242), e in applicazione del principio di responsabilità del contaminatore, una caratterizzazione ambientale completa del sito, comprensiva di: a) sondaggi/indagini geognostiche e campionamenti del suolo (sondaggi pedologici) per la verifica di eventuali contaminazioni superficiali e di contaminazioni storiche persistenti; b) sondaggi profondi per l'accertamento di possibili contaminazioni delle falde acquifere, con particolare riferimento alla falda destinata all'approvvigionamento idropotabile della popolazione della città di Pesaro;

3. se la Regione intenda destinare risorse economiche specifiche ad ARPAM affinché l'Agenzia possa svolgere tali attività di controllo, monitoraggio e caratterizzazione ambientale, superando l'attuale condizione di impossibilità operativa dovuta alla carenza di fondi;
4. se non ritenga opportuno garantire l'applicazione di criteri uniformi, trasparenti e non discrezionali di controllo e monitoraggio ambientale a tutti i siti industriali a rischio, evitando situazioni di evidente disparità di trattamento;
5. quali iniziative concrete la Giunta regionale intenda assumere per assicurare trasparenza amministrativa, accesso pubblico ai dati ambientali e tutela effettiva della salute pubblica in un'area caratterizzata da una lunga storia di attività legate agli idrocarburi e dalla presenza di risorse idriche particolarmente sensibili.